DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 1-quinquies

All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. I comuni di nuova istituzione per i quali non e' possibile operare il confronto con l'anno 2001 sono considerati quali comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".

Versione in vigore dal 29 maggio 2003, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali
Estremi	Decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-bilanci-degli-enti-locali/art-1-quinquies

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it